

**DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
C. 1386 Governo.**

EMENDAMENTI ATTO CAMERA 1386

Art. 11 (Piano Casa)

Sopprimere il comma 9

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole «96 per cento» con «92 per cento»;*
- b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «93 per cento»;*
- c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «92 per cento» ovunque ricorrano;*
- d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «93 per cento».*

11. 19. Rubinato.

MOTIVAZIONE

L'emendamento in oggetto modifica la copertura sul Piano casa del Governo Berlusconi, allo scopo di mantenere agli enti locali e le regioni le risorse già attribuite dal governo Prodi.

Sul punto riporto la relazione che, su mia richiesta, mi ha inviato la Presidente dell'Ater di Treviso, dott.ssa Liviana Scattolon:

“Le disposizioni in materia di politiche abitative sono contenute negli articoli 11 “Piano Casa” e 13 “Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico” del decreto legge n. 112/2008.

Per quanto riguarda l'articolo 11 può essere considerata in modo positivo la previsione di un nuovo Piano nazionale di edilizia abitativa destinata a categorie sociali particolarmente svantaggiate. Andranno, peraltro, approfondite e verificate le fonti di finanziamento (per capire se sono “concrete”, specie con riferimento ai fondi immobiliari) e le modalità di intervento (specie il project financing che non pare di facile attuazione per gli interventi di edilizia sociale).

Incongruo è che in forza del comma 9 dell'articolo 11 si possano azzerare i provvedimenti già presi ex L. 222/2007 (Finanziaria per il 2008 di Prodi) in forza dei quali Comuni ed Ater hanno già eseguito i progetti o sottoscritto preliminari di acquisto di alloggi Erp.

Per quanto riguarda la provincia di Treviso, a seguito di richiesta dell'Ater (con nota n. prot. 13414 del 17.10.2007 inviata al Governo, per il tramite della Regione Veneto che ha assunto la DGRV n. 3438/2007) i competenti Ministeri delle Infrastrutture e della Solidarietà Sociale, con decreto interministeriale del 18 dicembre 2007 prot. n. 127/DA

(registrato alla Corte dei Conti il 28.12.2007), hanno deliberato il totale finanziamento dei ripristini in oggetto per l'importo di € 2.516.000,00 (allegato 2 al Decreto). In data 17 marzo 2008 n. prot. 1806 il Ministero delle Infrastrutture emanava la circolare attuativa del Programma, sicchè gli uffici tecnici di Ater/Ente attuatore stanno allestendo le schede, da inviare al Provveditorato interregionale delle OO.PP. in forza di detta circolare, necessarie per ottenere la conferma del contributo.

Quanto sopra premesso per rilevare come risulti inopportuno che in forza del citato comma vengano azzerati anche i provvedimenti già presi, com'è il decreto interministeriale del 18 dicembre 2007, ex L. 222/2007.

Si rende quindi opportuno dar corso alle opportune iniziative, specie in sede di conversione del DL, mirate a conservare il finanziamento.

Per quanto riguarda l'articolo 13 esso altro non è se non una riedizione riveduta e corretta (ma non tanto) dei commi 597 e 598 della finanziaria 2006 dichiarati incostituzionali, anche su ricorso della Regione Veneto, con sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 2007.

Poiché con tali disposizioni si va, di fatto, alla svendita del patrimonio Erp (prezzo di vendita rapportato ai canoni sociali; facoltà di acquisto che "arriva" sino ai figli non conviventi dell'assegnatario rinunciante) e si toccano le prerogative costituzionali delle Regioni, che hanno competenza esclusiva in materia di gestione ed alienazione del patrimonio Erp delle Ater (v. detta sentenza n. 94/07), viene naturale pensare ad una necessaria azione (specie delle Regioni) mirata alla modifica del testo in sede di conversione del DL".

Art. 15 (Costo dei libri scolastici)

Al comma 2, primo e secondo periodo, dopo le parole: on line aggiungere la parola: anche.

15. 14. Rubinato.

MOTIVAZIONE

L'emendamento in oggetto prende in esame il fenomeno degli "e-books" e si propone di diffonderlo, contribuendo alla crescita della cultura informatica delle nuove generazioni. Attualmente, esistono libri scaricabili su normali personal, libri scaricabili soltanto su particolari lettori, libri non scaricabili ma consultabili a pagamento (con prezzi variamente ridotti rispetto all'edizione cartacea) che offrono sistemi di navigazione interna, anche interattiva, tali da potenziare l'effetto didattico del libro tradizionale. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Art. 15 (Costo dei libri scolastici)

Al comma 4, sostituire la parola: adottano, con le seguenti: possono adottare.

15. 13. Rubinato.

MOTIVAZIONE

Prevedere anche per le Università l'adozione dei principi di indirizzo stabiliti dall'art. 15 e volti ad allargare la fruizione dei libri di testo attraverso la disponibilità dei medesimi nella rete Internet è positivo, ma va coniugato con la specificità e l'autonomia della formazione ed attività universitaria.

Art. 20 (Disposizioni in materia contributiva)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La norma di cui al presente comma si applica anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, ti. 207 e dalle norme regionali di attuazione».

2-ter. All'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito, in fine, il seguente periodo:

«L'indennità per il congedo disciplinato dal presente comma è a carico dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e riordinate, delle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione».

2-quater. All'articolo 43 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. «L'indennità per i riposi e i permessi disciplinati dal presente capo e per tutti i permessi di cui all'articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, è a carico dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e riordinate, delle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione».

2-quinquies. All'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente «Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, delle I.P.A.B. e delle aziende pubbliche di servizi alla persona»;

b) al comma 1 dopo le parole «Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alla lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato» sono aggiunte le seguenti «e con rapporto di lavoro subordinato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione»;

c) al comma 1, lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione».

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «*5-bis*» sostituire le parole «96 per cento» con «95 per cento»;

b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «96 per cento»;

c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «95 per cento» ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «96 per cento».

20. 4. Rubinato.

MOTIVAZIONE

L'emendamento in oggetto si propone adottate le opportune modificazioni legislative in grado di assicurare l'assoggettamento al trattamento INPS, per gli oneri previsti dal testo unico sul sostegno alla maternità e paternità ed art. 33 Legge 104/1992, anche alle

I.P.A.B. ed alle Aziende pubbliche di servizi alla persona che da queste derivino, ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 intitolato “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328” (G.U. n. 126 del 1 giugno 2001).

La separazione delle I.P.A.B. dal novero degli altri enti pubblici si spiega in quanto esse attingono risorse esclusivamente dai servizi resi, al pari dei soggetti privati operanti nei medesimi settori dell’assistenza e della cura all’infanzia.

Inserire le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) e delle derivate Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, nell’assicurazione INPS per gli oneri derivanti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” e dell’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A questo scopo, occorre rilevare che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operano nel campo dei servizi alla Persona fornendo prestazioni remunerate mediante una quota a carico degli utenti ed un contributo a carico delle Regioni (di tipo sanitario per quelle rivolte ai servizi per le Persone non autosufficienti, ovvero con altra contribuzione per quelle operanti nel settore dell’Infanzia).

Attualmente, solo i Soggetti gestori privati sono ammessi al sistema di assicurazione gestito dall’INPS, per gli oneri previsti dalle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Segnatamente l’art. 22 per i congedi di maternità, l’art. 28 per i congedi di paternità e l’art. 34 per i congedi parentali, prevedono che l’indennità sia corrisposta al Lavoratore con le modalità previste dall’art. 1 del decreto legge 30-12-1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevedono che gli oneri relativi siano a carico dell’INPS. L’art. 79 del testo unico citato prevede che per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dello stesso testo unico relativi alle lavoratrici ed ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato, sia dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti, nella misura, per il settore terziario e dei servizi (lett. b) dello 0,24 per cento. Le indennità corrisposte dall’INPS, poi, non costituiscono base imponibile per la contribuzione previdenziale. Attualmente, viceversa, le I.P.A.B. sono tenute ad assicurare in proprio gli oneri previsti Testo Unico maternità e dall’art. 33 della Legge 104/1992, determinando gravi incertezze gestionali legate all’andamento imprevedibile dei relativi oneri. La problematica verrebbe superata ammettendo le I.P.A.B. all’assicurazione INPS di maternità. Si ricorda che già ora esistono Soggetti Pubblici che iscrivono i propri dipendenti, ai fini previdenziali, con l’INPDAP e, per gli stessi dipendenti, sono assoggettati per le assicurazioni cosiddette “minori”, come la maternità, con l’INPS. E’ il caso delle Aziende speciali di servizi comunali, che sono, a tutti gli effetti, enti pubblici. Si veda, all’uopo, la circolare dell’INPS, Direzione Centrale delle entrate contributive, datata 19 maggio 1999, n. 114.

Art. 31 (Durata e rinnovo della carta d'identità)

Al comma 3, sostituire le parole: tra il centottantesimo e il novantesimo con le seguenti: tra il centoventesimo e il sessantesimo.

31. 3. Rubinato.

MOTIVAZIONE

Stabilire un termine di preavviso da parte del Comune al cittadino tra il 180[^] ed i 90[^] giorno antecedente la scadenza per il rinnovo della carta d'identità appare eccessivo: il cittadino, infatti, potrebbe incorrere in una deleteria dimenticanza. Con l'emendamento in oggetto si riduce questo campo di variazione, ritenendo più opportuno stabilirne uno tra il 120[^] ed il 60[^] giorno antecedente la scadenza.

Art. 34 (Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione)

Sopprimerlo.

34. 20. Rubinato.

MOTIVAZIONE

Con l'articolo 34 vengono attribuite ai Comuni le attività di verifica prima e verifica periodica degli strumenti metrici già di competenza delle C.C.I.A.A., stabilendo che da ciò non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione contiene una certa genericità perché mentre è puntuale nel trasferimento delle funzioni dalle Camere di commercio ai Comuni per le verificazioni degli strumenti metrici, non lo è altrettanto per quelle competenze che facevano prima gli UPICA e successivamente le Camere di commercio a partire dal 2000, in particolare "presso ciascun comune è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica". In questo caso stiamo parlando al controllo di conformità dei prodotti posti in vendita. Tra l'altro, la funzione degli uffici metrici è un'attività complessa perché gli ufficiali metrici debbono procedere alle **verifiche prime** (procedure con le quali si accerta che ogni strumento, prima di essere introdotto in commercio o posto in utilizzo, sia stato effettivamente costruito in conformità agli specifici provvedimenti di approvazione) e alle **verifiche periodiche** cioè l'accertamento del mantenimento, nel tempo, della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, dell'integrità dei sigilli metrici o altri elementi di protezione delle norme vigenti. Tutti gli strumenti metrici assoggettati alle norme sulla verifica periodica devono essere sottoposti alla prima verifica periodica entro 60 giorni dal loro primo utilizzo.

Pertanto, allo stato dell'arte, si chiede l'abrogazione della norma che farebbe nascere molti problemi gestionali ai comuni (altissimo numero di verifiche periodiche) con grave danno per le aziende e i cittadini, perché le amministrazioni locali non hanno figure professionali assimilabili agli ufficiali metrici e tra l'altro l'articolo 34 dimentica di trasferire il relativo potere sanzionatorio che rimarrebbe in capo alle camere stesse.

Art. 76 (Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con «92 per cento»;*
- b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con «93 per cento»;*
- c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con «92 per cento» ovunque ricorrano;*
- d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con «93 per cento».*

76. 8. Rubinato.

MOTIVAZIONE

La norma del decreto legge che si intende sopprimere è quella che abroga la disposizione della legge finanziaria per il 2008 (da me introdotta) per consentire ai comuni sotto i 5.000 abitanti, non sottoposti al patto di stabilità, di poter effettuare delle assunzioni in deroga al principio generale di riduzione complessiva della spesa di personale a certe condizioni di virtuosità (ovvero il non superamento di un certo rapporto di incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente e il non superamento di un certo rapporto tra numero di dipendenti e numero di abitanti).

Art. 77 (Patto di stabilità interno)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento dei comuni in attuazione del federalismo fiscale che definisca le modalità della compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la minore imposta derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma *2-bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo equivalente alle somme da rimborsare a decorrere dall'anno 2008, a valere su quota parte del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, allo scopo opportunamente innalzando l'aliquota di compartecipazione... dinamica dei comuni, di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Al fine di assicurare la tempestività necessaria nell'erogazione ai comuni del rimborso relativo al mancato gettito dell'acconto dell'ICI 2008, il trasferimento compensativo è erogato a ciascun comune, entro e non oltre il 16 dicembre 2008, per una quota pari al 55 per cento dell'importo dell'ICI relativa all'abitazione principale risultante dalla certificazione resa in base al decreto ministeriale 15 febbraio 2008 del Ministero dell'interno quale gettito riscosso per l'anno 2007. Entro il 31 luglio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 settembre 2008. Entro e non oltre il 16 dicembre 2008 è erogata a ciascun comune la differenza tra quanto certificato come mancato gettito in applicazione del presente articolo e quanto già erogato a titolo di acconto. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. A decorrere dall'anno 2009, la Conferenza Stato-Città e autonomie locali stabilisce i criteri per la valutazione dell'effettivo ammontare del mancato gettito, tenendo conto, tra l'altro, della dinamica delle rendite e dei valori catastali registrati dalle statistiche dell'Agenzia del Territorio al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, capoverso: 5-bis sostituire le parole: 96 per cento con 92 per cento;*
- b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con 93 per cento;*
- c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con 92 per cento ovunque ricorrano;*
- d) al comma 4, sostituire le parole: 97 per cento con 93 per cento.*

77. 5. Ventura, Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fognari, Gasbarra, Genovesi, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, **Rubinato**, Sposetti, Strizzalo, Vannuci.

MOTIVAZIONE: a fronte del minor gettito ICI, con l'emendamento in oggetto si stabilisce una compensazione non con ulteriore finanza derivata, ma con il passaggio ai comuni di quote di tributi, in particolare con un aumento della compartecipazione dinamica all'IRPEF. Detto emendamento mira altresì a dare certezza e tempestività all'effettivo rimborso ai comuni da parte dello Stato per il mancato gettito per l'esenzione dell'ICI sulla prima abitazione, in quanto non stabilisce tempi certi, ma anche il coinvolgimento a decorrere dall'anno 2009 della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

Art. 77 (Patto di stabilità interno)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro il 28 febbraio 2009, il ministro dell'Interno, con proprio decreto, provvede al rimborso ai Comuni della differenza tra il gettito effettivo derivante dalla tassazione dei fabbricati rurali e dei fabbricati di categoria catastale E, disposta ai sensi dell'articolo 2, commi 39 e 46, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e la riduzione lineare dei trasferimenti ordinari operata a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Il gettito effettivo è accertato sulla base di apposite certificazioni attestanti il maggior gettito ICI presentate, entro il 31 dicembre 2008, dai Comuni medesimi.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, capoverso: 5-bis sostituire le parole: 96 per cento con 92 per cento;*
- b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con 93 per cento;*
- c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con 92 per cento ovunque ricorrano;*
- d) al comma 4, sostituire le parole: 97 per cento con 93 per cento.*

77. 8. Marchi, Rubinato.

MOTIVAZIONE

L'emendamento mira a compensare i Comuni del minor gettito derivante dalla riduzione lineare dei trasferimenti ordinari operata dalla legge 127/2007 in ragione della prevista tassazione (previa rivalutazione) dei fabbricati rurali e dei fabbricati di categoria catastale E ex legge 286/2006.

L'emendamento in oggetto introduce anche in questo caso un data certa prevista per il 28 febbraio 2009, data entro la quale il Ministero dell'Interno provvede a rimborsare dette poste.

Art. 77 (Patto di stabilità interno)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. «Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 la legge finanziaria per l'anno 2009 e in via ordinaria provvede a stanziare le eventuali risorse da trasferire ai Comuni in misura sufficiente ai rimborsi di cui al comma 1-ter.

1-ter. Qualora la riduzione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93, sia superiore all'importo indicato al comma 4 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.93, l'ulteriore minore imposta determinata a decorrere dal 2008, è rimborsata ai singoli comuni. A tal fine, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'Interno la certificazione del mancato gettito accertato. L'eventuale minore imposta è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni, mediante trasferimento compensativo erogato entro e non oltre il 30 giugno 2009.

77. 7. Rubinato.

MOTIVAZIONE

L'emendamento mira a compensare in modo integrale i Comuni dell'esenzione dell'ICI sulla prima abitazione decisa con il decreto legge n. 93/2008. L'emendamento dà certezza all'attuazione dell'art. 1, comma 4 del sopra citato provvedimento, stabilendo che la legge finanziaria per il 2009 stanziava in via ordinaria ed in misura sufficiente, le eventuali risorse da trasferire ai Comuni, qualora il mancato gettito dell'ICI sia superiore all'importo indicato dal suddetto comma 4 (1,7 miliardi di euro). A questo scopo è necessario stabilire un termine preciso (30 aprile 2009) a garanzia degli stessi Comuni, termine entro il quale essi trasmettono al Ministero dell'Interno la certificazione del mancato gettito riscosso per il 2008. In questo modo, l'eventuale minore imposta potrà essere rimborsata dallo Stato mediante un trasferimento compensativo erogato entro e non oltre il 30 giugno 2009.

Questo punto era stato oggetto di lunga discussione (oltre che di mirate proposte emendative) durante l'iter dibattimentale del decreto-legge n. 93 e già allora si era riscontrata la resistenza del Governo a prevedere con certezza sia i tempi che l'integrale copertura per la compensazione.

La proposta emendativa riveste un'importanza fondamentale per le conseguenze negative che, in mancanza di integrale compensazione del gettito Ici, subirebbero in primo luogo i Comuni, rispetto alle previsioni di bilancio già approvate e al rispetto del Patto di stabilità per il 2008, oltre che i cittadini, in termini di riduzione dei servizi erogati dai Comuni.

Art. 80 (Piano straordinario di verifica delle invalidità civili)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

*7-bis.*All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o parziali o sordi o ciechi assoluti titolari di pensione o assegno o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.”

7-ter. Entro il 30 giugno 2009, il Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla definizione dei criteri per l'attribuzione dei benefici di cui al comma 7-bis, tenuto conto del grado di invalidità e delle condizioni reddituali e patrimoniali del beneficiario.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

- a)* al comma 1, capoverso *5-bis* sostituire le parole: «96 per cento», con «92 per cento»;
- b)* al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con «93 per cento»;
- c)* al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con «92 per cento» ovunque ricorrano;
- d)* al comma Ai sostituire le parole: «97 per cento» con «93 per cento».

80. 2. Rubinato.

MOTIVAZIONE

Con l'emendamento aggiuntivo in oggetto si introduce un principio fortemente solidaristico all'impianto della manovra finanziaria, prevedendo l'equiparazione delle pensioni degli invalidi civili (246 euro al mese) alle pensioni minime (580 euro).

Si tratta di una forte istanza sociale che ha preso peraltro ufficialità nel disegno di legge di iniziativa popolare promosso dall'ANMIC e che persegue un concreto obiettivo in un momento molto difficile per quei segmenti particolarmente fragili e vulnerabili della società.

I precedenti tentativi per ottenere un aumento dell'importo del trattamento economico per i disabili finora sono stati vani. L'emendamento si pone anche come un segnale per sanare quella che riteniamo essere una vera e propria discriminazione che si perpetua nei confronti dei disabili.

Art. 81 (Settori petrolifero e del gas)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 34, sostituire, le parole: «può avvalersi di altre amministrazioni, enti pubblici o di Sogei S.p.a.» con le seguenti: «si avvale dei Comuni»;

b) sopprimere i commi 35 e 36;

c) dopo il comma 38 aggiungere il seguente:

38-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui ai commi da 29 a 31 sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di servizi socio-assistenziali. Entro il 30 settembre di ogni anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione delle medesime risorse tra i Comuni del territorio regionale, sulla base della percentuale di cittadini meno abbienti sul totale della popolazione e, in particolare, sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tenuto conto della presenza, nel nucleo familiare, di figli fiscalmente a carico, di persone ultrasessantacinquenni, di malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento.

38-ter. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2009, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

81. 29. Rubinato.

MOTIVAZIONE

L'emendamento in oggetto mira a trasferire agli enti locali le risorse del Fondo di cui ai commi da 29 a 31 dell'articolo in oggetto (Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti), per il tramite della ripartizione delle risorse stesse attraverso le Regioni, prevedendo che siano i comuni a farsi carico dell'attuazione del beneficio ai meno abbienti della carta acquisti, sulla base del reddito ISEE.

La prevista ripartizione del Fondo tra Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane dovrà avvenire sulla base di indicatori demografici e socio-economici precisi. Inoltre, il predetto principio viene stabilito con l'indicazione di date certe (entro il 30 giugno di ogni anno) e di limiti di reddito certi (reddito Isee), con riguardo anche alla eventuale presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap, anziani ultra 65enni, eccetera.

Art. 81 (Settori petrolifero e del gas)

All'articolo 81, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 34, sostituire le parole: «può avvalersi di altre amministrazioni, enti pubblici o di Sogei S.p.a.», con le altre: «si avvale dei Comuni»;

b) sopprimere i commi 35 e 36;

c) dopo il comma 38 aggiungere il seguente:

38-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui ai commi da 29 a 31 sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di servizi socio-assistenziali. Entro il 30 settembre di ogni anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione delle medesime risorse tra i Comuni del territorio regionale, sulla base della percentuale di cittadini meno abbienti sul totale della popolazione e, in particolare, della percentuale di cittadini con un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, tenuto conto della presenza, nel nucleo familiare, di figli fiscalmente a carico, di persone ultrasessantacinquenni, di malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento.

38-ter. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2009, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

81. 33. Rubinato.

MOTIVAZIONE: si veda quanto già detto sub emend. 81.29, salvo che si prevede come variante nella ripartizione delle risorse il limite il reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27 mila euro

Art. 82 (Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari “familiari” e cooperative)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «92 per cento»;
- b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «93 per cento»;
- c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «92 per cento» ovunque ricorrano;
- d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «93 per cento».

Conseguentemente al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'attività dei comuni è anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

82. 49.Rubinato.

MOVIVAZIONE

A fronte di un ampio articolato che prevede il coinvolgimento dei Comuni in una serie di attività ed adempimenti nella lotta contro l'evasione fiscale, con l'emendamento in oggetto si stabilisce il riconoscimento ad essi di una quota pari al 30% delle maggiori somme relative ai tributi statali riscossi a titolo definitivo in base alla legge 248/2005.